

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1969

Interpretazione autentica del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, riguardante i benefici economici a favore di combattenti della guerra 1940-45, per benemerienze allora acquisite

ONOREVOLI SENATORI. — Un provvedimento di legge del lontano 27 ottobre 1922, n. 1427, volle che taluni pregevoli comportamenti tenuti dagli ufficiali nelle operazioni del conflitto 1915-18 configurassero benemerienze belliche (identificate in: ricompensa al valor militare; pensione di guerra di categoria maggiore ovvero minore; croce al merito e ferita di guerra) e venissero rimeritate con un beneficio economico di due anni ovvero uno di abbreviazione sullo scatto di stipendio.

Tale istituto venne successivamente esteso sia per le guerre susseguite e sia ad altre classi oltre quella degli ufficiali. Il decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, lo estese non solo per l'ultimo conflitto ma per tutti i « cittadini » distintisi nelle suddette forme.

L'applicazione, però, del menzionato beneficio, protrattasi senza turbamenti nè mutamenti di sorta per oltre 25 anni, venne modificata da una norma esecutiva interna — del 4 ottobre 1949, n. 192/V 3/D. E Ufficio determinazione stipendi — scaturita soltanto allora da un « principio » pronunziato

dalla Corte dei conti. Norme e principio che, sorti ed applicati inizialmente per la sola croce al merito di guerra e poscia estesi per tutte le benemerienze in parola, ridussero e collegarono la « decorrenza » del beneficio stesso alla data del formale riconoscimento della singola benemerienza.

Norma e principio, si badi bene, diretti ad eliminare la tendenza interpretativa di identificare la decorrenza del beneficio con la stessa data del corrispondente fatto bellico rimeritevole. E l'una e l'altro, quindi, benchè non emessi per la questione in esame, la risolverebbero, perchè fissano unicamente la decorrenza del beneficio da non retrodatare al fatto bellico. Mentre, invece, entrambi nella esecuzione hanno comportato l'involontario ma insidioso effetto che, per gli ufficiali insigniti in ritardo — non di certo per propria colpa, e cioè dopo la cessazione dal servizio — la tanto disposta « decorrenza » si capovolge in esclusione (ossia asportazione perpetua!) del beneficio nientemeno perchè non esiste più per essi lo stipendio su cui applicarlo.

Esclusione iniqua quanto illegittima.

Iniqua, per la grave disparità di trattamento derivante fra gli insigniti, nonchè persino tra colleghi di eguale e coeva benemerenzia e cessazione di servizio, ma ai quali unicamente la fortuità fa capitare la notoria stravagante maturazione del formale riconoscimento prima o dopo il passaggio in congedo.

Magari di un solo giorno! Talchè gli uni godono il beneficio sullo stipendio nello scorcio di servizio e poscia sulla pensione sino all'ultimo istante di vita (ed anche oltre, in riversibilità) mentre gli altri rimangono estromessi completamente e perennemente.

Inoltre, siffatta iniqua discriminazione fra pari colleghi è maggiormente scandalosa per essersi verificata esclusivamente nell'Esercito rispetto alle altre due Forze armate, il cui molto minor numero di amministratori ha fatto andare sistemate le speciali pratiche del genere tutte tempestivamente ante cessazione del servizio degli interessati.

Illegittima, giacchè la legge ha voluto premiare il comportamento in guerra, il quale certo non scompare nè muta minimamente col mutare di posizione successiva dell'insignito combattente. E invero essa legge, già contemplante espressamente « anche gli ufficiali delle categorie in congedo », si è ormai estesa socialmente, oltre la classe degli ufficiali, ai « cittadini » ed ammette al beneficio indistintamente tutti, sino al più minuscolo inserviente che sia insignito della specifica benemerenzia, dovunque e comunque egli si trovi in servizio o ne cessi o vi venga assunto pure in avvenire. Nè è vero che non esista *l'ubi* applicare il beneficio per gli ufficiali in quiescenza, perchè se esiste la pensione (denominata proprio dalla dottrina « stipendio differito ») esiste il relativo stipendio-base, sul quale già vengono operati tutti i ritocchi provenienti da valide disposizioni, come valide sono sia

la legge in oggetto che le analoghe supreme emanazioni.

Abnormità, adunque, addirittura inconcepibile, essendo che, in sostanza più che semplice, il disposto di una legge vien fatto eseguire, o non, unicamente dalla cecità del caso, che più o meno prontamente riesce a perfezionare il formale riconoscimento di ciascuna delle benemerenzie in argomento.

Evidenti ed incontestabili si impongono, pertanto, il dovere e l'urgenza di eliminare l'esposto stato di cose, non voluto da chicchessia nè da ragione alcuna, tuttavia ledente gravemente la speciale legge che, invece, volle espressamente unire, in unica *ratio* e forma di rimerito, tutti i cinque pur ben differenti casi di benemerenzia e per tutti i benemeriti non pose nè limiti di scadenze nè esclusioni di soggetti.

Allo scopo di eliminare ogni dubbio in sede applicativa delle norme di legge in oggetto ed evitare che dei benemeriti ufficiali restino privati del beneficio patentemente loro assegnato dalla lettera e dallo spirito di esse norme, nonchè in propria conformità dello stesso concorde e preciso « pronunziato » dei due supremi consessi, Consiglio di Stato e Corte dei conti — che cioè, senza porre limitazione alcuna di destinatari, vuole che i benefici abbiano effetto da data non anteriore a quella del riconoscimento delle relative benemerenzie — non può che andare applicata siffatta « decorrenza » senza nessuna decampazione.

Per quanto sopra è stato formulato il presente disegno di legge, inteso a fornire l'interpretazione autentica della specifica legge, nel senso che essa non esclude dal beneficio gli ufficiali passati in quiescenza prima del riconoscimento formale della propria benemerenzia: senso stesso più volte spontaneamente attuato dal Ministero ma non riuscito a passare esecutivo.

Onere finanziario nettamente irrilevante — data la modesta consistenza pratica del beneficio e numerica degli interessati — ma comunque inerente a legge già esistente, non trattandosi di una sua estensione o di una nuova concessione di beneficio.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La disciplina posta dal regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, in relazione alla legge 27 ottobre 1922, n. 1427, viene applicata senza discriminazioni sostanziali di trattamento fra beneficiari in servizio ed in quiescenza. Il conferimento di una o più benemerenze rimeritabili — fra le cinque contemplate — che avvenga posteriormente alla cessazione dal servizio dell'interessato fa scaturire i benefici economici sullo stipendio-base della pensione, ove questa esista. In tal caso la pensione viene riliquidata ad ogni effetto.